

ACCORDO

TRA

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS (C.F. 80051890152), con sede legale in 20135 Milano (MI), Viale Isonzo, n. 25, C.F. 80051890152, in persona del Consigliere Delegato, Dott. Daniele Finocchiaro, munito dei necessari poteri di firma (nel seguito "AIRC");

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (C.F. 80004070837, PEC protocollo@pec.unime.it) con sede in 98122 Messina, Piazza Pugliatti n.1, in persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, munito dei necessari poteri di firma (di seguito denominata "Università"),

AIRC e l'Università, di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- AIRC è un ente del terzo settore che opera, con propria organizzazione, per la promozione di iniziative di sensibilizzazione e ricerca per la lotta contro il cancro nonché per la diffusione di una corretta informazione al riguardo;
- AIRC è interessata a realizzare attività in collaborazione con realtà istituzionali affinché le loro strutture e i loro utenti siano sensibilizzati su tali tematiche e possano partecipare concretamente a perseguire l'obiettivo di far diventare sempre di più il cancro una malattia curabile;
- nel quadro della propria attività, AIRC ha realizzato un progetto di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca sul cancro rivolto agli studenti dell'Università, denominato "AIRCampus";
- l'Università è sensibile agli scopi sociali perseguiti da AIRC e, a tal fine, intende sostenere e promuovere con AIRC campagne di informazione e sensibilizzazione sulla ricerca oncologica nonché sulla prevenzione e la cura dei tumori favorendo, all'interno delle proprie sedi, il coinvolgimento di propri docenti e la partecipazione degli studenti;
- le Parti concordano nella volontà di formalizzare un accordo per definire e coordinare i propri rapporti di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'obiettivo di promuovere AIRC*campus* per la durata dell'Accordo, attraverso lo svolgimento delle iniziative di seguito specificate.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse innanzi indicate costituiscono per intero parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "Accordo").

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

- 2.1 Mediante l'Accordo l'Università, a titolo gratuito, assume l'impegno di collaborare con AIRC nelle attività di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca

oncologica, mediante l'organizzazione di almeno n. 4 (quattro) lezioni rivolte agli studenti su tematiche collegate all'attività di AIRC e di interesse per gli specifici corsi di studio coinvolti. Le lezioni avranno luogo in presenza in aula oppure da remoto, attraverso le piattaforme di teledidattica in uso in Ateneo, durante gli orari curricolari per la durata dell'Accordo.

- 2.2 I contenuti e la tipologia delle lezioni, nonché i relatori che saranno coinvolti, saranno concordati tra le Parti, mediante stipula di specifici accordi attuativi, anche nella forma dello scambio di lettera, previa eventuale autorizzazione degli organi decisionali di ciascuna Parte in relazione alle specifiche iniziative da intraprendere. I temi trattati nei seminari in aula potranno, poi, fungere da spunto per laboratori nell'ambito degli stessi corsi.
- 2.3 Nel corso dell'anno accademico le Parti valuteranno insieme se ci saranno le condizioni per realizzare con successo un'iniziativa speciale di comunicazione, aperta a tutti gli studenti dell'Università, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di AIRC anche presso i ragazzi che non avranno avuto la possibilità di fare esperienza diretta a lezione. L'iniziativa avrà altresì lo scopo di estendere agli studenti l'invito a diventare volontari AIRC.
- 2.4 Al fine di promuovere e organizzare tutto quanto oggetto dell'Accordo, monitorarne la realizzazione, proporre gli eventuali adeguamenti, le Parti si confronteranno periodicamente e pariteticamente.
- 2.5 L'Università, al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, s'impegna a mettere a disposizione la rete dei rapporti istituzionali, i suoi strumenti digitali, spazi adeguati e a diffondere le iniziative e le attività programmate sui propri canali istituzionali ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni.
- 2.6 AIRC potrà promuovere sui propri canali di comunicazione, ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni, le attività svolte in collaborazione con l'Università.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO, RECESSO E RISOLUZIONE

- 3.1 L'Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al **30 settembre 2023**, con esclusione di suo rinnovo tacito o automatico.
- 3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo attraverso comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o di PEC con un preavviso di 1 (uno) mese.
- 3.3 Le Parti potranno altresì risolvere consensualmente l'Accordo, tramite scambio di lettera o sottoscrizione di lettera congiunta, senza che alcuna delle Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa a titolo risarcitorio o indennitario.
- 3.4 Il recesso, così come la risoluzione consensuale, avranno efficacia per l'avvenire, decorso un mese dalla loro comunicazione, fatto salvo, comunque, l'obbligo di portare ad integrale compimento le attività in corso alla data di efficacia degli stessi.

ARTICOLO 4 – CONTROVERSIE

- 4.1 Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione all'Accordo entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sorgere della controversia. Qualora il tentativo di composizione bonaria

abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Foro di Messina, in via esclusiva, con esclusione di ogni ulteriore Foro alternativo o concorrente.

ARTICOLO 5 – DIRITTI

- 5.1 L'eventuale materiale informativo prodotto in occasione delle iniziative oggetto dell'Accordo potrà essere successivamente utilizzato da AIRC e dall'Università per promuovere le rispettive attività istituzionali. Utilizzi diversi o da parte di terzi dovranno essere previamente concordati con l'AIRC e l'Università.
- 5.2 Ogni utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte potrà avvenire soltanto previo accordo in forma scritta. A nessuna delle Parti è consentito l'uso del logo, del marchio e/o del nome dell'altra Parte per attività commerciali e per qualsiasi attività diversa da quelle previste dall'Accordo.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 6.1 Le parti, qualora le specifiche attività attuative dell'accordo si baseranno o saranno formate dal trattamento di informazioni anche di carattere personale o particolare, si impegnano sin d'ora ad attuare e mantenere la conformità alla normativa di settore vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene e deriva dal Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018 (Codice in Materia di Protezione dei dati personali). In tal caso, le parti si impegnano ad eseguire ex ante un'analisi documentata sul trattamento dei dati personali in termini di operazioni, ruoli e responsabilità e impatto, nonché di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati ai quali i dati personali si riferiscono.

ARTICOLO 7 – ONERI FISCALI E SOTTOSCRIZIONE

- 7.1 L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta. L'atto è inoltre soggetto all'imposta di bollo, che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

ARTICOLO 8 – NORME FINALI

- 8.1 L'Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.
- 8.2 Eventuali modifiche all'Accordo saranno efficaci solo se formalizzate tra le Parti in forma scritta, previa delibera dei rispettivi organi decisionali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS

Il Consigliere Delegato

Dott. Daniele Finocchiaro